

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale (APS)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Youth Acerra APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Acerra in Via Carlo Petrella n. 76 e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione è apartitica.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare, tramite posta elettronica, al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- il consenso al trattamento dei predetti dati conformemente alla normativa vigente;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, inattività o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

La qualifica di associato cessa per inattività quando l'associato non partecipa, senza comprovato motivo, a 3 Assemblee consecutive.

L'inattività è constatata dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione e comunicata adeguatamente all'interessato.

La comunicazione di cui al periodo precedente determina la perdita della qualità di associato salvo che, entro 7 giorni dalla comunicazione, l'interessato non chieda che sulla vicenda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera con voto segreto, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione di risposta con cui informa l'interessato di aver preso atto della decisione e che si procederà alla cancellazione dal libro degli associati a far data dall'effetto del recesso.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

ART. 6 BIS

(Indirizzo di Posta Elettronica dell'Associazione)

L'associazione è fornita del seguente indirizzo di posta elettronica ufficiale youthacerra@pec.it la cui gestione è affidata al Segretario secondo le indicazioni impartitegli dal Presidente.

Tutte le comunicazioni agli associati, nonché le convocazioni dell'assemblea, devono essere effettuate mediante l'indirizzo di posta elettronica di cui al primo comma.

L'associazione è fornita del seguente indirizzo di posta elettronica informale youth.acerra@gmail.com

Le comunicazioni, richieste degli associati, nonché le domande di iscrizione, si intendono validamente formulate se indirizzate ad almeno uno dei due indirizzi di posta elettronica.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 7 giorni, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La delega deve essere esibita al momento dell'apertura dei lavori in occasione della verifica dei presenti.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita

almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si può riunire anche in modalità "telematica".

Quando l'Assemblea si riunisce in modalità telematica deve esserne data indicazione nell'atto di convocazione e devono essere fornite tutte le informazioni per garantire l'effettiva partecipazione degli associati.

La riunione in forma telematica dell'Assemblea deve avvenire attraverso il ricorso a strumenti informatici che consentano:

- di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri organi associativi occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 7 BIS (Fondatori)

Fondatori sono coloro i quali hanno contribuito a creare il gruppo informale "Youth Acerra", prima che si costituisse come "Youth Acerra APS", e che ne hanno avviato per primi le attività associative sul territorio del Comune di Acerra.

Si considerano Fondatori i seguenti membri costituenti:

- Brasile Mattia
- Bruno Giovanni
- Esposito Francesco
- Nuzzo Silvio

I fondatori sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo.

ART. 7 TER
(Soci Onorari)

Il titolo di Socio Onorario può essere assegnato dal Consiglio Direttivo, in via simbolica e come riconoscimento morale, a coloro che si sono distinti per meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ovvero a coloro che, riconoscendosi nelle attività dell'associazione e nei suoi scopi, decidono di contribuirne alla crescita attraverso cospicue erogazioni liberali.

ART. 8
(Compiti e Funzionamento del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- nominare e revocare i responsabili di progetto di cui all'art. 8 ter;
- deliberare in ordine alla qualifica di Socio Onorario di cui all'art. 7 ter

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata dal Presidente mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita

almeno 24 ore prima della data fissata per l'adunanza del Consiglio all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo si può riunire anche in modalità "telematica".

Quando il Consiglio Direttivo si riunisce in modalità telematica deve esserne data indicazione nell'atto di convocazione e devono essere fornite tutte le informazioni per garantire l'effettiva partecipazione dei suoi componenti.

La riunione in forma telematica del Consiglio Direttivo deve avvenire attraverso il ricorso a strumenti informatici che consentano:

- di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 8 BIS

(Nomina e revoca del Consiglio Direttivo, Perdita della qualità di componente del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea per la durata di 2 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si compone necessariamente di un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed ulteriori eventuali componenti "Consiglieri" fino ad un numero massimo di 5 persone fisiche o giuridiche.

In ogni caso il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere superiore a 9.

L'Assemblea nel nominare i componenti del Consiglio Direttivo deve ispirarsi ai seguenti criteri:

- Garantire e promuovere il più possibile la parità di genere
- Garantire e promuovere il più possibile la intergenerazionalità
- Garantire e promuovere il più possibile la interculturalità

La maggioranza degli componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Almeno un mese prima della scadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il componenti necessari del Consiglio Direttivo sono nominati individualmente con voto separato secondo il seguente ordine:

1. Presidente
2. Vicepresidente
3. Tesoriere
4. Segretario

Sono nominati individualmente con voto separato anche gli ulteriori ed eventuali componenti "Consiglieri".

La qualità di componente del Consiglio Direttivo si perde per morte, dimissioni volontarie, inattività o revoca assembleare.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo cessa per inattività quando il componente del Consiglio Direttivo non partecipi, senza comprovato motivo, a 3 adunanze del Consiglio Direttivo consecutivamente.

L'inattività è constatata dal Consiglio Direttivo con propria deliberazione e comunicata adeguatamente all'interessato.

La comunicazione di cui al comma precedente determina la perdita immediata della qualità di componente del Consiglio Direttivo se entro 7 giorni dalla comunicazione l'interessato non chiedi che sulla vicenda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera con voto segreto, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

In ogni caso, dell'avvenuta perdita della qualità di componente del Consiglio Direttivo di un associato deve essere data comunicazione all'Assemblea.

Se a perdere la qualità di componente del Consiglio Direttivo per inattività dovrebbe essere uno fra Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario, allora il Presidente deve darne immediata comunicazione all'Assemblea e l'adunanza degli associati deve essere obbligatoriamente convocata con un preavviso di non oltre 7 giorni, per procedere ad un nuova nomina.

In ogni caso, la perdita della qualità di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario per inattività non produce i suoi effetti fino alla nuova nomina di cui al comma precedente.

In ogni caso, l'incarico del nuovo componente cessa allo scadere dei due anni di durata del Consiglio Direttivo determinato a far data dalla sua originaria costituzione.

La qualità di componente del Consiglio Direttivo cessa per dimissioni volontarie quando il componente manifesti la sua volontà di rinunciare all'incarico con atto scritto indirizzato al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà adottare una apposita deliberazione di risposta con cui informa l'interessato di aver preso atto della decisione e procede ad dare immediata comunicazione del fatto all'Assemblea.

Se a rassegnare le dimissioni è uno fra Presidente, Vicepresidente, Tesoriere o Segretario, deve essere obbligatoriamente convocata l'Assemblea con un preavviso di non oltre 7 giorni, per procedere ad una nuova nomina.

In ogni caso, le dimissioni non producono effetto fino alla nuova nomina e l'incarico del nuovo componente cessa allo scadere dei due anni di durata del Consiglio Direttivo determinato a far data dalla sua originaria costituzione.

Il Consiglio Direttivo o uno o più suoi componenti possono, per gravi motivi, essere revocati dall'Assemblea.

L'adunanza per procedere alla revoca è richiesta da almeno un decimo dei suoi componenti.

Per approvare la revoca occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La revoca è posta in votazione dopo che i componenti del Consiglio Direttivo o il componente o i componenti revocandi abbiano formulato le proprie controdeduzioni e le eventuali repliche dell'Assemblea.

In caso di revoca si procede contestualmente alla formazione di un nuovo Consiglio Direttivo o, su valutazione dell'Assemblea alla nomina del nuovo o dei nuovi componenti del Consiglio Direttivo con le medesime modalità prescritte ai commi 7 ed 8 del presente articolo.

ART. 8 TER **(Responsabile di Progetto)**

Il Consiglio direttivo può nominare, allo scopo di garantire una gestione ottimale delle attività svolte dall'associazione, di uno o più "Responsabili di Progetto" a cui possono essere attribuiti, tramite apposita delibera del Consiglio Direttivo, specifici compiti di coordinamento e/o esecutivi.

Il responsabile di progetto:

1. Svolge i suoi compiti in qualità di mandatario del Consiglio Direttivo e sotto il suo costante monitoraggio e ha l'obbligo di riferire circa l'andamento dei compiti affidati su istanza del Consiglio Direttivo o di un decimo dei componenti dell'Assemblea all'organo che gliene faccia richiesta
2. Salvo che non siano scelti fra i membri del Consiglio Direttivo, non possono assumere decisioni che impegnino in qualunque modo verso terzi l'associazione.

Possono essere nominati "responsabile di progetto":

- Tutti gli associati ad eccezione del Presidente, Vice Presidente, Tesoriere
- I lavoratori di cui l'associazione si avvale per lo svolgimento delle sue attività
- I volontari dell'associazione

L'incarico di responsabile di progetto termina all'esito dello svolgimento dei compiti assegnati.

La conclusione dell'incarico viene constatata tramite apposita delibera del Consiglio Direttivo e comunicata adeguatamente all'interessato.

Il Consiglio Direttivo può revocare il ruolo di responsabile di progetto quando l'incaricato violi i compiti ad esso attribuiti o ponga in essere comportamenti incompatibili con lo spirito e lo scopo dell'attività dell'associazione.

La comunicazione di cui al comma precedente deve essere effettuata all'interessato e determina la perdita immediata della qualità di responsabile di progetto se entro 7 giorni dalla comunicazione l'interessato non chiedi che sulla vicenda si pronunci l'Assemblea, la quale delibera con voto segreto, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione

ART. 9

(Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Segretario si occupa di redigere il Verbale delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché di assistere il Presidente nello svolgimento delle attività di gestione amministrativa e burocratica dell'associazione.

Il Tesoriere si occupa di curare la contabilità dell'associazione, monitorando le spese e i costi sostenuti, nonché di redigere lo schema di bilancio di esercizio o di rendiconto per cassa da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.

ART. 10 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 11 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo settore, non si considera violato il divieto di distribuzione, anche indiretto, degli utili la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

ART. 12 **(Risorse economiche)**

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 13

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio dell'associazione se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa ai sensi dell'art. 13 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio di cui ai commi 1 e 2 deve essere redatto in conformita' alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 14

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi inviando un'email all'indirizzo di posta elettronica dell'associazione manifestando la loro volontà di prendere visione dei libri associativi.

Il Presidente, preso atto della richiesta, provvede a fornire i libri all'associato per prendere visione alla prima assemblea successiva alla richiesta da lui avanzata.

ART. 14 BIS
(SITO WEB DELL'ASSOCIAZIONE)

L'associazione è dotata del seguente sito web: www.youthacerra.it

Il funzionamento e la gestione del sito è definita con apposita delibera del Consiglio Direttivo, che può nominare anche un apposito "Responsabile Sito" cui si applica la medesima disciplina del responsabile di progetto di cui all'art. 8 ter.

ART. 15
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 15 BIS
(YOUTH CARD)

Allo scopo di favorire la realizzazione degli obiettivi sociali, la partecipazione alle attività di cui all'art. 2 del presente Statuto ovvero alle eventuali attività di cui art. 6 del Codice del Terzo Settore è rilasciata a chi ne faccia richiesta la "Youth Card".

Il Consiglio Direttivo definisce con propria delibera:

- natura e funzionamento della Youth Card;
- requisiti per richiederla;
- modalità di richiesta;
- tempi di rilascio;
- trattamento dei dati raccolti conformemente alla disciplina vigente;

In ogni caso, il possesso della Youth Card non determina l'acquisizione della qualità di associato se non sono stata espletate le procedure di cui all'art. 3.

ART. 16 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.